

53° Distretto Scolastico – Nocera Inferiore

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Don Carlo La Mura”

Con sezione annessa del Liceo Ginnasio

Via Monte Tàccaro – ANGRÌ Tel. - Fax 0815132847/0815132861 – C.F. 80039430659

Indirizzo web: www.liceolamura.org e-mail: saps170004@istruzione.it

Prot. 3295/C41

Angri, 22/11/2013

PERSONALE DOCENTE/ATA

e.p.c. RSPP/DSGA/RSU /RLS

GENITORI ALUNNI

ALBO/SITO WEB

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, “ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM 23/12/2003

- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;
- Legge n. 3 /2003 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori " ;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013);
- Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni((del sistema educativo di istruzione e di formazione)).". ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo)). 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza)) delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione)), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e nei cortili di pertinenza dell'Istituto stesso e all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, **è comunque applicato per gli alunni e per tutto il personale dell'Istituto il divieto assoluto di fumare o di utilizzare sigarette elettroniche durante le ore di attività scolastico-istituzionale**, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;

- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i seguenti:

1. prof. ssa Mandara Ida – I livello
2. prof. ssa D'Antuono Anna – II livello
3. prof. ssa Amirante Anna – III livello
4. prof. Squitieri Aniello – IV livello
5. Sig. Tammaro Gaetano – pertinenze dell'Istituto

Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Dirigente Scolastico la cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 . SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto o nel cortile) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa. Attualmente l'infrazione al divieto è punita

con sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 27,50 ad euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a).

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: *Infrazione divieto di fumo* – Istituto "Don Carlo La Mura", Angri).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti anche con sanzioni disciplinari.

Art. 7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

a) accertare l'infrazione;

b) accertare l'età del trasgressore;

c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.
- Se il trasgressore è minorenni, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino

di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

d) Inoltare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando

la terza e quarta copia in apposito Archivio.

Art. 8. COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 9. LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATOPAGAMENTO

DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 10. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Allegato 1

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

Ai genitori dell'alunno/a _____ della classe _____

nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno/a _____ della classe _____ non ha rispettato la norma del REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO che vieta il fumo agli studenti, pertanto come da Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

L'alunno/a è tenuto/a a svolgere una relazione sui danni procurati dal fumo da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di Classe.

Angri, li _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato 2

COMUNICAZIONE ALLO STUDENTE - INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, ha redatto un Regolamento con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Regolamento all'art. 3 stabilisce che *durante l'orario scolastico-istituzionale non è permesso fumare.*

L'alunno/a _____ della classe _____ il giorno _____

è stato sorpreso a fumare nei seguenti locali _____ pertanto, come da Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

L'alunno/a è tenuto/a a svolgere inoltre una relazione sui danni procurati dal fumo da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di Classe.

Anghi, li _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegati

Modulistica 1-2.